



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. **5059/2015 R.G.** promossa da:

PASCAL CORDONE (C.F. CRDPCL79T25A509T), con il patrocinio dell'avv. GUZZO EMILIANA e con elezione di domicilio in VIA PANEBIANCO, 343 87100 COSENZA presso e nello studio dell'avv. GUZZO EMILIANA

ATTORE

contro:

MIUR (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA FUNZIONARIO DELEGATO , con elezione di domicilio in . . , presso e nello studio dell'avv. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA FUNZIONARIO DELEGATO

CONVENUTO

LICEO SCIENTIFICO STATALE A. VOLTA DI MILANO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA FUNZIONARIO DELEGATO , con elezione di domicilio in . . , presso e nello studio dell'avv. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA FUNZIONARIO DELEGATO

CONVENUTO

OGGETTO: depennamento da graduatoria di III fascia del Personale ATA – Profilo Assistente Tecnico.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in cancelleria il 4/5/15, PASCAL CORDONE ha chiesto – previo annullamento del provvedimento dei relativi provvedimenti amministrativi - la reimmissione nella graduatoria di III fascia del Personale ATA, dalla quale sarebbe stato depennato dal 17/12/14.

In tal senso, dopo aver riassunto la causa - dopo che il giudice amministrativo aveva dichiarato la propria carenza di giurisdizione (doc. 1 ric.) - il ricorrente ha sostenuto il possesso dei titoli pertinenti fin dal 2005 e come avrebbe svolto, in ragione degli stessi, la propria attività, in particolare in virtù di un diploma di maturità classica, oltre di un attestato di qualifica specifica di cui all'articolo 14 della legge n. 845 del 1978.

Quindi, con riferimento a tale ultimo titolo, la parte attorea ha osservato come la sua validità deriverebbe dalla normativa di legge, non derogabile in senso peggiorativo da disposizioni di grado inferiore.

Inoltre, la stessa parte ha domandato, una volta verificata l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione, la condanna della stessa a risarcire al lavoratore i danni patrimoniali e non patrimoniali che avrebbe subito, anche per perdita di *chance*. Con vittoria di spese.

Si è costituita la parte convenuta, con articolata memoria difensiva, nella quale ha contestato in fatto e in diritto le tesi attoree, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.

In particolare, ha sostenuto come, in seguito a numerose segnalazioni e lamentele con riguardo all'operato del ricorrente, si sarebbe provveduto alla verifica dei titoli posseduti dal medesimo.

In tal senso, si sarebbe proceduto, poi, alla valutazione dell'attestato di cui all'articolo 14 della legge n. 845/78 e, tuttavia, si sarebbe ritenuto non assimilabile ai diplomi di qualifica professionale rilasciati dagli istituti professionali statali, cosicché, successivamente a tale esame, si sarebbe disposto, in data 17/12/14, l'esclusione del lavoratore dalla graduatoria di III fascia del Personale ATA – Profilo Assistente Tecnico.



All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, dopo che la parte convenuta ha depositato un'ulteriore nota difensiva, non essendo necessaria alcuna istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attrici sono risultate parzialmente fondate.

A) Per motivare, occorre, innanzitutto, osservare come, nella presente causa, non ci sia un problema di integrazione del contraddittorio con gli altri membri della graduatoria di III fascia del Personale ATA – Profilo Assistente Tecnico, considerato come il ricorrente fosse già inserito nella stessa, prima della sua esclusione dal 17/12/14 e come la Suprema Corte abbia chiarito che

“nell'ipotesi in cui un candidato partecipante ad un pubblico concorso, dichiarato vincitore con apposita deliberazione e collocato in graduatoria con successivo giudizio di inidoneità all'assunzione a seguito di visita medica negativa, chieda l'accertamento giudiziale del suo diritto all'assunzione sulla base della graduatoria approvata, il giudizio non deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti al concorso non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 102 cod. proc. civ., poiché la suddetta domanda non implica la richiesta di riformulazione della graduatoria o contestazioni relative alla validità del concorso, che, diversamente, avrebbero determinato la necessità dell'estensione del contraddittorio agli altri candidati” (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. [17324](#) del 25/08/2005).

Poiché, dunque, prima del provvedimento del 17/12/14 in parola (doc. 2 ric.), PASCAL CORDONE *era già collocato nella graduatoria* di III fascia del Personale ATA, Profilo Assistente Tecnico – con solo successiva valutazione dell'Amministrazione del non possesso da parte di questi dei relativi titoli, il giudizio non deve svolgersi in contraddittorio con gli altri inclusi nella stessa, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 102 cod. proc. civ., poiché la domanda di causa *non implica la richiesta di riformulazione della graduatoria*.

B) Si deve, poi, ancora premettere come non sia ammissibile la domanda di *annullamento* degli atti amministrativi menzionati nelle conclusioni del ricorso (cfr. il



capo 3, a pagina 11 dell'atto), posto come la richiesta si ponga in contrasto con gli articoli 4 e 5 LAC, essendo privo di giurisdizione in proposito il Giudice Ordinario.

C) Ciò posto, è possibile allora giungere al giudizio di merito.

In tal senso, giova rammentare che l'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 prevede che

"al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per la ammissione ai pubblici concorsi".

Dunque, coloro che frequentano i corsi di formazione professionale previsti da tale norma e volti al conseguimento di una qualifica, *dopo il superamento delle prove finali di fronte a commissioni esaminatrici*, composte nei modi previsti dalle leggi regionali (cfr., per il caso, la legge della Regione Campania n. 19 del 28/3/87), conseguono gli attestati rilasciati dalle Regioni e *che costituiscono titolo per la ammissione ai pubblici concorsi*.

Nella causa, è pacifico che il ricorrente abbia conseguito, il 14.12.00, un attestato di qualifica professionale dalla Regione Campania ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (cfr. doc. 3 res.), che viene a accreditarlo, in modo specifico, quale "Operatore di computer".

Il "livello di qualificazione" di tale attestato è quello *successivo alle scuole dell'obbligo* ed è espressamente chiarito *in calce* al documento prodotto dalla stessa Amministrazione come sia stato rilasciato dal Settore Formazione Professionale della Regione Campania ai sensi della legge n. 845/78 (cfr. doc. 3 res., pag. 4).

Considerata tale spiegazione posta nel medesimo attestato di qualifica professionale, nonché la precisazione che il corso frequentato dal ricorrente ha avuto



durata di 600 ore, con attività formativa <<finalizzata a fornire la competenza pratica per l'utilizzo operativo del personal computer e di pacchetti applicativi quali "Office", utilizzo di Internet>> (cfr. il punto 2 del medesimo attestato: doc. 3 res.), non vi sono ragioni per ritenere che il ricorrente non avesse ricevuto un'adeguata preparazione nel campo informatico.

In primo luogo, infatti, come ben chiarisce l'articolo 14 sopra riportato, l'attestato stesso è stato, evidentemente, rilasciato dopo *idonee prove d'esame davanti a un'apposita commissione esaminatrice.*

In secondo luogo, in quanto i punti 5.1 e 5.2 del medesimo attestato vengono, ulteriormente, a illustrare come PASCAL CORDONE *abbia seguito 60 ore di informatica di base, 140 ore sui sistemi operativi e programmi applicativi, 300 ore di esercitazioni sui sistemi operativi e programmi Editing, oltre a 50 ore dall'utilizzo di Internet e 20 ore di matematica 30 ore di inglese.*

Con tale precisazione a disposizione della pubblica amministrazione, risultava del tutto superfluo anche il chiarimento richiesto ancora alla Regione Campania, da cui è seguito il certificato di conferma del 8/1/15 (doc. 15 ric.) che ribadisce come il ricorrente abbia frequentato un corso per Operatori di Computer di 600 ore ai sensi dell'articolo 14 della menzionata normativa e che viene, solamente, ad aggiungere, come, nell'ambito del corso e, per quello che risulta dai registri, questi abbia frequentato *alcune ore nelle materie della editoria elettronica, algebra di Bool, la rete elettronica, collegamento tra reti e protocolli, riparazione scheda madre.*

Dopo un simile esame dei documenti, si consideri anche come PASCAL CORDONE sia in possesso, tra l'altro, oltre che dell'adeguata formazione informatica, anche del *diploma liceale di maturità classica.*

Quindi, è bene, a tal punto, rilevare come il C.C.N.L. Scuola, nella Tabella B riferita ai *"requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA"*, sotto la voce *"Assistente Tecnico"* (per il cui profilo è stato stipulato il contratto a termine di cui al doc. 1 res. con il LICEO SCIENTIFICO STATALE A. VOLTA DI MILANO), preveda, alla lettera c), il *possesso del diploma di scuola media integrato da un attestato di qualifica specifica rilasciata al termine di corsi regionali ai sensi dell'articolo 14 della menzionata legge n. 845/78 (cfr. doc. 17 ric. e il DM n. 55/05: doc. 4 res.).*



Sicché, il ricorrente, che aveva addirittura il *diploma di maturità classica*, nonché un *attestato di Operatore di Computer* ai sensi della citata legge n. 845/78, del tutto *pertinente* rispetto al profilo di "*assistente tecnico*", per cui era stato assunto presso il LICEO SCIENTIFICO STATALE A. VOLTA DI MILANO il 20/9/14 (cfr. doc. 1 res.), risultava possedere tutti i titoli necessari, sia secondo la legge, sia secondo la normazione collettiva di settore.

D) Nemmeno, poi, si potrebbe ritenere un contrasto con il DM n. 55/05 richiamato dalla parte resistente, che, all'articolo 2.6, viene solo a prevedere che "gli attestati di qualifica di cui all'articolo 14 della legge n. 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere *rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciata dagli istituti professionali statali)*" e che "*ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi*" (cfr. doc. 4 res.).

Dunque, innanzitutto, i corsi devono essere solo strutturati "*sulla base*" e non in modo identico agli insegnamenti del corrispondente corso statale e, peraltro, come sopra osservato, nel caso, l'attestato del ricorrente è *integrato da idonea certificazione comprovante le materie svolte e sopra riportate*, aparendo, pertanto, in linea anche con il menzionato decreto ministeriale.

Inoltre, nel caso, è attestato, nel medesimo titolo posseduto dal ricorrente, come il "*livello di qualificazione*" attribuito dallo stesso sia quello *successivo alle scuole dell'obbligo* (pari, dunque, a un diploma statale) ed è espressamente illustrato come sia stato conseguito in seguito a un corso della *durata di 600 ore, con attività formativa <<finalizzata a fornire la competenza pratica per l'utilizzo operativo del personal computer e di pacchetti applicativi quali "Office", utilizzo di Internet>>* (cfr. il punto 2 del medesimo attestato: doc. 3 res.): 60 ore di informatica di base, 140 ore sui sistemi operativi e programmi applicativi, 300 ore di esercitazioni sui sistemi operativi e programmi Editing, oltre a 50 ore dall'utilizzo di Internet e 20 ore di matematica 30 ore di inglese (e con alcune ore nelle materie della editoria elettronica, algebra di Bool, la rete elettronica, collegamento tra reti e protocolli, riparazione scheda madre).



Cosicché, a tal punto dell'analisi, non può non rilevarsi come tali attestazioni siano state *compiute da un pubblico ufficiale* (ossia, dal funzionario delegato della Regione Campania) e come, pertanto, non possa ritenersi persuasiva la valutazione in senso opposto *compiuta* dalla pubblica amministrazione nel provvedimento del 17/12/14.

Non vi sono, infatti, elementi sufficienti, allo stato degli atti, per ritenere che -in contrasto con l'attestazione rilasciata dai *pubblici ufficiali* della Regione Campania - il ricorrente non avesse ricevuto un'adeguata preparazione nel campo informatico, secondo un programma costruito *almeno "sulla base"* dei corsi di diploma statale, in ragione delle materie trattate e sopra delineate.

In particolare, quand'anche i diplomi di qualifica professionale rilasciati dagli istituti professionali statali siano conseguiti al termine di un corso triennale che prevederebbe un maggior numero di ore di formazione (3564 ore nel triennio), non si può, per ciò solo, vanificare la suddetta attestazione di pubblico ufficiale, considerato come sia notoria la possibilità di corsi scolastici più concentrati nel tempo, senza riduzione dei contenuti (ad esempio, quelli per il recupero scolastico degli anni persi). Inoltre, per ciò solo, senza elementi davvero più significativi, non si potrebbe eludere la *valenza stabilita dalla legge* di un certificato come quello posseduto dal ricorrente ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 845/78, per il quale la normativa stabilisce che costituisca titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi e per il quale lo stesso attestato del lavoratore (cfr. doc. 3 res.) chiarisce, nei suoi contenuti, che il "*livello di qualificazione*" è quello "*successivo alle scuole dell'obbligo*" (cfr. doc. 3 res.) e, *dunque, comunque, almeno assimilabile a quello degli istituti professionali di Stato in parola*.

Pertanto, per quanto argomentato, risulta illegittimo il provvedimento di "*depenamento*" dalla graduatoria di III fascia del Personale ATA – Profilo Assistente Tecnico del 17/12/14 (doc. 2 ric.), risultando, così, il diritto di PASCAL CORDONE al reinserimento nella stessa in tale data (con domanda che si deve ritenere implicitamente compresa tra quelle poste a pagina 11 del ricorso nelle conclusioni: cfr., in particolare, il capo 2 che prevede, tra l'altro, la richiesta di reimmissione in graduatoria) .



E) Viceversa, debbono essere rigettate le domande di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali svolte dal ricorrente.

Infatti, in proposito, l'atto introduttivo del giudizio pone solo allegazioni del tutto generiche, non potendosi ammettere un'istruttoria per poter verificare l'esistenza di un *danno in concreto*.

Nonostante l'accertata l'illegittimità del provvedimento dell'Amministrazione, d'altronde, non avendo la difesa di PASCAL CORDONE allegato *alcun profilo di danno patrimoniale o non patrimoniale di carattere concreto* (e che ecceda la descrizione di un pregiudizio che deriverebbe teoricamente ed astrattamente, *in re ipsa*), non può accogliersi la relativa richiesta risarcitoria della parte attorea, in conformità all'indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno chiarito che

“in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo” (cfr. Cass SU, Sentenza n. [6572](#) del 24/03/2006).

Non si può, infatti, confondere – dovendosi far applicazione degli ordinari principi civilistici - un'esigenza processuale di allegare i danni concreti che sarebbero derivati dall'illecito con la solo successiva possibilità di poterne offrire dimostrazione anche tramite elementi indiziari ai sensi dell'art. 2729 cc, potendosi, peraltro, riflettere su come *su piani distinti e differenti* operino il problema della *deduzione* dei fatti costituenti la “*causa petendi*” della domanda azionata e quello, sistematicamente successivo, della *ripartizione ed assolvimento dei carichi probatori*.

Anche dal lato che la perdita di *chance*, in particolare, PASCAL CORDONE ha ommesso, peraltro, di indicare quali contratti o occasioni di lavoro si sarebbe aggiudicato qualora non fosse stato espulso dalla graduatoria, con impossibilità, dunque, di valutare ogni possibilità risarcitoria nella sua concretezza.

Venendosi, da ultimo, a liquidare le spese di lite, occorre, dunque, prendere atto della reciproca soccombenza, cosicché si devono compensare interamente gli oneri del giudizio tra i contendenti.



P.Q.M.

1. Rigettate le residue domande e dichiarata l'inammissibilità della domanda di annullamento degli atti amministrativi menzionati nelle conclusioni del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente alla reimmissione, dalla data del 17.12.14, nelle graduatoria di III fascia del Personale ATA – Profilo Assistente Tecnico.
2. compensa le spese di lite.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 16/10/2015

il Giudice

Dott. Nicola Di Leo

